

IL R° COMMISSARIO

Per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli

=====

Visti gli atti relativi al Comune di **IELSI** formati dall'istruttore-perito Ing. Vincenzo Cafiero e debitamente pubblicati.

R I T E N U T O

Che con sentenza della Commissione feudale 13 giugno 1810 vennero risolte tutte le questioni fra Università ed ex Feudatario: furono dichiarati demani feudali alcuni piccoli fondi specificati in sentenza, il bosco Iana di circa 100 tomoli ed altre 2328 tomolate suddivise in 39 partite non specificate in sentenza ma riferite ad un prezzo Standardo del 1732. La sentenza specificò anche i fondi burgenatici da riconoscere all'ex feudatario e dichiarò tutto il restante territorio di libera proprietà dell'Università e di particolari.

Che tale sentenza ebbe completa esecuzione, a seguito della quale, con ordinanza Zurlo 28 dicembre 1811 fu dato esplicitamente atto,

- a)- che ad eccezione della parte boscosa del fondo Iana tutti i territori ex feudali erano ricoperti da colonie perpetue.
- b)- che non vi erano demani ecclesiastici suscettibili di divisione perchè tutti occupati da colonie perpetue.
- c)- che tutti i terreni reintegrati al Comune quali demani universali erano occupati da antichi coloni, i quali avendoli posseduti come terreni feudali avevano prescritta l'azione colonica.

Che con verbale 21 gennaio 1813 si provvide alla divisione del bosco Iana assegnandosene, giusta la prescritta ordinanza Zurlo, un terzo al Comune.

Che essendo stato tenuto quasi tutto il demanio universale dagli ex baroci come feudale e ricoperto di colonie da considerarsi perpetue secondo l'ordinanza Zurlo, dopo le operazioni del periodo eversivo

././.

ben poco o quasi niente restò al Comune e precisamente solo i seguenti corpi universali: 1) Chiusa, 2) Campo della Terra, 3) Servellino o Colle S.Pietro, 4) Ripo, la parte distaccata dal bosco Iana a compenso degli usi civici.

Che con R.E. 3 febbraio 1881 vennero legittimate alcune occupazioni assistenti sul Colle S.Pietro e Campo della Terra per un totale di Ett. 1.38.52.

Che sulle restanti terre d'uso civico del Comune sopraindicato dell'estensione complessiva di Ett. 14.57.60 ~~XXXX~~ non sono risultate usurpazioni.

Che risultando da sicuri elementi che la detta superficie sia per Ett. 3.44.00 pascoliva e per la restante parte in Ett. 11.13.60 seminativa, in modo da rendersi inutile un accertamento tecnico, può assegnarsi rispettivamente per Ett. X 3.44.00 alla categoria A) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e per i restanti Ett. 11.13.60 alla categoria B) omettendosi il piano di massima giusta autorizzazione Ministeriale data con nota 26/6/1936 n. 19086.

Che non potendosi soddisfare gli Ett. 11.13.60 seminativi per la loro estensione, i bisogni della popolazione per una normale quotizzazione, possono proporsi per l'alienazione ai sensi dell'art. 39 Reg. to 26/2/1928 n. 332.

Letti gli art. 11 e 14 della legge 16/6/1927 n. 1766 e la Ministeriale 26 giugno 1936 n. 19086.

#### D E C R E T A

1°)- Sono assegnati alla categoria A) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 quali terreni destinabili a bosco e pascolo permanenti Ett. 7.63.60 del demanio del Comune di Ielsi così distinti:

a)- Demanio Servellino e Colle S.Pietro di Ett. 4.19.60 - riportato in catasto al fol. 15 part. 235.

b)- Demanio Campo della Terra - Ett. 2.33.60 - in catasto al fol. 15 part. 140,141 e 142.

c)- Demanio Chiusa & Ett.0.61.20 - in catasto al fol. 21 part. 229.

d)- Demanio Ripo - Ett.0.49.20 - in catasto al fol.16 part. 81.

2°)- Propone per l'alienazione nei termini e modi di cui all'art. 29 R.D. 26/2/1928 n.332 del sottodescritto appezzamento non utilizzabile nelle forme di legge:

a)- Demanio Iana - Ett. 11.13.60 - riportato in catasto al fol.30 part. 3 e 4.

3°)- Dichiarare chiuse le operazioni demaniali nel Comune di Ielsi.

4°)- Pubblicarsi il presente decreto all'albo pretorio del Comune di Ielsi per giorni trenta consecutivi.-

Napoli, 13 luglio 1936-XIV.-

IL R° COMMISSARIO Agg/to

